

Studio Baldi News

Notiziario settimanale

Venerdì 19 giugno 2015 Numero 21/2015

BILANCI DELLE NON QUOTATE A RISCHIO OMISSIONI

Col nuovo testo dell'art. 2621 del Codice Civile, entrato in vigore il 14 giugno scorso (Legge n. 69/2015), costituisce <falso in bilancio> anche l'omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, finanziaria della società o del gruppo di appartenenza. Contrariamente al passato, queste nuove fattispecie penali sono perseguibili d'ufficio, anche in capo alle società non quotate, comportando rischi maggiori in capo ad amministratori e sindaci. L'art. 2427, n. 22-bis del Codice Civile impone, ad esempio, l'illustrazione delle operazioni realizzate con le parti correlate, precisando importo, natura del rapporto ed ogni altra informazione relativa necessaria, se rilevanti e non concluse a <normali condizioni di mercato>. A tal proposito il principio contabile OIC 12 precisa che per <normali condizioni> non si deve aver solo riguardo al prezzo, ma anche alle condizioni di pagamento. Si tengano in considerazione inoltre, nella redazione del bilancio e nella relazione del Collegio, soprattutto se è in dubbio la <continuità aziendale>, sempre tra parti correlate, l'esistenza di prestiti non restituiti alla scadenza, debiti per forniture non pagati e garanzie prestate. L'invito è quello di limitare le relazioni <standard> ai casi in cui le condizioni lo consentono.

ACCERTAMENTO: RADDOPPIO DEI TERMINI CONDIZIONATO

La Commissione Finanze della Camera ha espresso parere favorevole allo schema di decreto legislativo <recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente>. La Commissione ha però posto alcune condizioni, tra le quali la principale è che il raddoppio dei termini di accertamento per le imposte sui redditi scatti solo nei casi di presentazione della denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria entro i termini ordinari. In pratica, il <raddoppio> potrà operare solamente se la violazione penale sarà stata denunciata all'autorità giudiziaria entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. La

norma fa però salvi gli effetti degli atti impositivi notificati sulla base dell'attuale disciplina (raddoppio dei termini senza condizioni), fino all'entrata in vigore del nuovo decreto.

RIVALUTAZIONE IMMOBILI DA DEMOLIRE

Già abbiamo diffusamente trattato della cessione, da parte di <privati>, di terreni, sui quali insistono fabbricati, che poi il cessionario demolisce, e che per l'Amministrazione finanziaria costituiscono cessione di terreni edificabili (e non di fabbricati). Vi sono casi particolari, in cui, prudenzialmente, è preferibile scegliere l'opportunità della <rivalutazione> del terreno (art. 7 della L. n. 448/2001), piuttosto che la via (molto probabile) del contenzioso. Queste situazioni, citate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in occasione di interrogazioni parlamentari (4.5.2011 e 31.7.2014), sono le seguenti: - cessione di un fabbricato rientrante in un'area oggetto di piano di recupero approvato in via definitiva; - presenza di un permesso di demolizione già rilasciato; - possibilità di desumere dal contratto di vendita la destinazione dell'immobile ad essere demolito (anche parzialmente) e ricostruito con sviluppo di cubatura, anche per effetto di autorizzazione amministrativa rilasciata all'impresa acquirente; - cessione dell'immobile ad un'impresa di costruzioni che, sulla base di concessione edilizia già esistente o in corso di ottenimento, demolisca il fabbricato successivamente all'acquisto e ne costruisca un altro avente caratteristiche diverse da quello preesistente; - prezzo di cessione del fabbricato superiore al valore venale dello stesso ed in linea con il prezzo di mercato delle aree edificabili. Se si opta per la <rivalutazione>, è opportuno che la perizia giurata di stima evidenzi quelle caratteristiche che comportano la riclassificazione del fabbricato (potenzialmente demolibile) in area fabbricabile.

SCISSIONE: BONUS INVESTIMENTI

In ipotesi di scissione, qualora nel patrimonio da scindere tra <scissa> e <beneficiaria/e>, vi siano cespiti che hanno consentito il <bonus investimenti> (art. 18 del D.L. n. 91/2014), ci si chiede a quale soggetto (tra quelli partecipanti all'ope-

razione straordinaria) debba essere attribuito il <credito d'imposta> (che si utilizza in 3 anni). La dottrina, tenuto conto di quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate a proposito di norme di agevolazione analoghe (risoluzione n. 143/E/2003), ha asserito che il credito d'imposta segue i beni da cui deriva (*Euroconference news* del 12.6.2015).

LAVORO OCCASIONALE E COLLABORAZIONI

Qualora, in sede ispettiva, un rapporto di lavoro autonomo occasionale, sia qualificato come attività lavorativa di natura subordinata, il datore di lavoro corre il rischio di essere colpito dalla c.d. <maxisanzione per lavoro "nero">, prevista dall'art. 4, comma I, lett. a- e b-, della L. n. 183/2010 (3.900 euro, più 65 euro per ogni giorno di occupazione irregolare). Il datore di lavoro può tuttavia evitare tale sanzione qualora, con adempimenti amministrativi precedentemente assolti, dimostri di non aver voluto occultare il rapporto. Ad esempio, quest'ultima condizione si considera realizzata, se il compenso è stato assoggettato a ritenuta d'acconto, indicato nel Mod. 770, e vi siano risultanze del rapporto nell'amministrazione del sostituto d'imposta. Secondo dottrina e giurisprudenza, i caratteri fondamentali che qualificano la prestazione lavorativa come <lavoro autonomo>, sono il carattere discontinuo della prestazione, l'assenza di coordinamento con l'attività degli altri lavoratori, la mancanza di un orario di lavoro e l'esistenza di un <rischio economico>. Si tenga poi conto che dall'1.1.2016 (per effetto del <JOBS ACT>, Legge n. 183/2014), si considerano rapporti di lavoro dipendente le collaborazioni che si concretizzano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente, anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. <Sopravvivono> a tale presunzione le collaborazioni pattuite nell'ambito di accordi collettivi, tramite organizzazioni sindacali, i contratti stipulati con iscritti ad albi professionali ed i servizi resi ad associazioni e società sportive dilettantistiche. I datori di lavoro del settore privato che dall'1.1.2016 assumano con con-

tratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto e titolari di partita IVA, potranno fruire dell'estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all'erronea qualificazione del rapporto di lavoro. Ciò a condizione che il lavoratore sottoscriva un atto di conciliazione per tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro e che il datore di lavoro non receda per almeno 12 mesi dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo. Rimangono però gli effetti degli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi, effettuati in precedenza.

<BONUS> RISTRUTTURAZIONI: CASI PARTICOLARI

Si è nel tempo evoluto il concetto di <ristrutturazione edilizia>, che dà diritto alla detrazione 50% (art. 16-bis del TUIR). In particolare, ora beneficiano del provvedimento anche le demolizioni e ricostruzioni, con la stessa volumetria, di un edificio, anche se la <sagoma> non è quella originaria. Naturalmente deve anche restare invariata la destinazione d'uso. Questa modifica normativa interessa anche l'agevolazione sulla riqualificazione energetica (65%), che prevede che gli interventi agevolabili siano eseguiti su <edifici esistenti>. Nell'ipotesi di ristrutturazione di edificio, con ampliamento, senza demolizione, la detrazione spetta, ovviamente, per le sole spese riferibili alla parte preesistente (non a quelle relative all'ampliamento). In questo caso, in sede di fatturazione, sarà necessario distinguere le spese agevolabili da quelle che non lo sono. Quanto all'individuazione del limite di spesa su cui calcolare la detrazione, nel caso si intervenga su più di un'unità immobiliare, si deve far riferimento al numero iniziale (delle stesse unità immobiliari). Se ad esempio si procede all'accorpamento di 2 appartamenti, l'agevolazione sarà di 96.000 euro per 2; se invece si fraziona un'unità abitativa, ottenendone 2, il limite agevolabile sarà 96.000 euro.

SCRITTURE IN LINGUA INGLESE

Si verifica che imprese residenti in Italia, ma appartenenti a gruppi multinazionali,


adottino sistemi gestionali di matrice anglosassone, redatti in lingua inglese. Assonime, nel Caso n. 1-2015, afferma che tale comportamento è conforme alle previsioni dell'art. 2219 del Codice Civile; tale norma succintamente prevede che le scritture contabili debbano essere tenute in modo <ordinato>. Secondo la citata autorevole dottrina, se sussistono obiettive ragioni funzionali (appartenenza dell'impresa ad un gruppo internazionale), l'uso della lingua estera nella tenuta delle scritture contabili deve essere consentito, senza inficiarne la validità, purché si tratti di una lingua comunemente accettata nel mondo degli affari. L'orientamento giurisprudenziale (Cassazione) stabilisce che l'uso obbligatorio della lingua italiana (art. 122 C.p.c.) è previsto solo per gli atti processuali in senso proprio, e non per i documenti prodotti dalle parti (come per esempio, le scritture contabili esibite in giudizio, su richiesta), che il giudice può far tradurre.

AVVERTENZE PER I CALCOLI DELLA <SOCIETA' DI COMODO>

In base a quanto disposto dall'art. 30 della Legge n. 724/2004, per procedere correttamente al *test* di operatività per l'individuazione delle società <non operative>, riepiloghiamo i valori da individuare ai fini del calcolo dei ricavi minimi presunti, ed eventualmente dei redditi minimi, qualora la società sia considerata <di comodo>. Per - *azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni*: costo storico, senza tener conto di maggiori o minori valori iscritti; - *beni materiali in proprietà*: costo storico al lordo delle quote d'ammortamento; - *fabbricati*: costo storico al lordo dell'area sottostante ed al lordo delle quote d'ammortamento; - *beni immateriali*: costo storico al lordo delle quote d'ammortamento; - *oneri pluriennali (spese d'impianto, costi di ricerca e sviluppo, costi di pubblicità, ecc.)*: costo sostenuto, al netto delle quote d'ammortamento dedotte; - *beni detenuti in locazione finanziaria*: costo sostenuto dall'impresa concedente, anche successivamente all'esercizio del diritto del riscatto. In assenza di documentazione, si deve considerare la somma dei canoni di locazione e del prezzo di riscatto risultante dal

contratto. Per tutti i beni, il valore deve essere ragguagliato in funzione dei periodi di possesso e della durata dell'esercizio (se inferiore o superiore all'anno). Contrariamente a quanto avviene per gli <studi di settore>, per i beni a deducibilità limitata, quali, ad esempio, autovetture e telefoni cellulari, secondo quanto interpretato dall'Agenzia delle Entrate, il loro valore va considerato per intero.

MERCATO FINANZIARIO		
	10/06/15	17/06/15
EURIBOR		
3 mesi	-0,014	-0,014
6 mesi	0,05	0,05
1 anno	0,168	0,168
CAMBI	10/06/15	17/06/15
Euro - USD	1,128	1,128
Euro - yen	138,69	139,78
SPREAD	10/06/15	17/06/15
(> Germania)	128	151



Alcuni nostri servizi:

- RATING by Moody's
- LEGGE N. 231/2001
- CONSULENZA PATRIMONI FAMILIARI
- VALUTAZIONE "IMPAIRMENT TEST"
- VOLUNTARY DISCLOSURE
- NOMAD PER QUOTAZIONE A.I.M.
- ATTIVITA' FIDUCIARIA
- BILANCI CONSOLIDATI
- OBBLIGAZIONI PARTECIPATIVE E MINI BOND

Lingue estere:

- INGLESE
- FRANCESE
- ARABO
- SPAGNOLO